

**PROCEDURA CONCORRENZIALE AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016
PER L'ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E ATTREZZATURE PER TELECOMUNICAZIONI
IN RAGIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19, IN FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
NR. ANAC 7802274**

**Relazione di verifica
delle giustificazioni circa l'anomalia dell'offerta (lotto 1) e
della corrispondenza dei prodotti offerti ai requisiti di appalto (lotti 1 e 2)**

A seguito della richiesta di chiarimento inviata dalla stazione appaltante al concorrente A.V. Tech s.r.l. in data 12.07.2020, prot. 121705/X-4, e specificata dalla stazione appaltante stessa in data 13.07.2020, prot. 122561/X-4, circa

a) l'anomalia riscontrata, ex art. 97, comma 2-bis del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., nell'offerta presentata da detto concorrente per il lotto 1 della gara in epigrafe, nonché circa

b) l'esatta corrispondenza dei prodotti oggetto dell'offerta del concorrente medesimo, per entrambi i lotti 1 e 2 di detta procedura, a quanto richiesto in sede di capitolato di gara, i sottoscritti:

- dott. Umberto Ciocca, d.e.c., e
- Fabio Semplici, r.u.p.,

tali nominati per la procedura in epigrafe giusta relativa determina d'acquisto assunta con d.D.g. n. 1684 del 22.06.2020, danno atto in data odierna di quanto segue:

- la risposta del concorrente A.V. Tech s.r.l., richiesta *ut supra*, è pervenuta tempestivamente, entro il termine del 27.07.2020 a ciò assegnato, e specificamente in data 23.07.2020, prot. 131703/X-4;

- sulla base degli atti di gara e dell'esame della documentazione così pervenuta dal concorrente, è possibile affermare che le spiegazioni prodotte risultano esaustive e motivate circa l'anomalia riscontrata;

- più specificamente, in sintesi, rielaborando la risposta ricevuta, si evince che:

1. le motivazioni relative al *pricing* hanno una giustificazione commerciale che è ragionevole e identificabile come un elemento di solidità del fornitore che intrattiene da molti anni relazioni con i *vendor* di tecnologie;
2. nel *workflow* riportato nel documento, che descrive il processo di formulazione di una proposta commerciale, si evince che in tale fornitura si percorre il "percorso minimo" e meno oneroso per l'azienda anche da un punto di vista tecnico-commerciale in fase di pre-vendita;
3. non presentando costi vivi di manodopera, essendo una fornitura di beni, è dunque chiaro che la commessa ha una bassa rischiosità per il fornitore, che dunque non deve applicare tariffe maggiorate del rischio di impresa;
4. i prodotti forniti sono conformi alle richieste della procedura;

5. avendo verificato con il *key account* Microsoft, risulta che le licenze del sistema operativo fornite sono adeguate alle finalità della commessa.
- si attesta, dunque, in conclusione, che:
- le spiegazioni come sopra prodotte dal concorrente A.V. Tech s.r.l. sono sufficienti a giustificare, alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 97, commi 1, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'anomalia dell'offerta da lui prodotta per il lotto 1 della procedura in epigrafe;
 - tutti i prodotti offerti dal detto concorrente, inclusa la licenza del s.o., soddisfano i requisiti minimi prescritti dai rispettivi capitolati per entrambi i lotti 1 e 2 della procedura in epigrafe.

Siena, 24.07.2020

Il d.e.c., Umberto Ciocca

Il r.u.p., Fabio Semplici